

1662



# GIUNTA REGIONALE

Seduta del 12 aprile 2000 Deliberazione N. 805

L'anno millenovecentonovantesimo il giorno 12 APR. 2000 del mese di \_\_\_\_\_ negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. \_\_\_\_\_ con l'intervento dei componenti:

- |    |   |     |                        |
|----|---|-----|------------------------|
| 1. | MARCO VERTICELLI<br>(per assenza del Presidente Falconio) | 6.  |                        |
| 2. |   | 7.  |                        |
| 3. | ARISTA  | 8.  | MANASSERI              |
| 4. | BORRELLIA <b>Assente</b>                                  | 9.  | POPOANE <b>Assente</b> |
| 5. | DEL COLLE   | 10. | TORTODIMAMMA           |
|    | DI ROSA   |     |                        |
|    | IACOVONI  |     |                        |

Svolge le funzioni di Segretario Dott. Giovanna Colangelo

## OGGETTO

*D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e D.M. 3 settembre 1998, n. 370. Procedura per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di controllo.*

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" all'art. 19 affida alle Regioni le competenze relative alle attività di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

**VISTO** il D.M. 3 settembre 1998, n. 370 "Regolamento recante norme concernenti le modalità di presentazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti", che in particolare all'art. 1 stabilisce che la Regione di partenza del trasporto transfrontaliero dei rifiuti verifichi la corrispondenza della garanzia prestata agli schemi contrattuali previsti ed agli importi di cui agli allegati 1, 2, 3 del D.M. 370/1998, e svolga le relative attività di sorveglianza;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione 202 del 10.02.1999 recante "Criteri e modalità di presentazione e di verifica delle garanzie finanziarie previste per l'esercizio dell'attività di spedizioni transfrontaliere di rifiuti D.M. 370/98" con la quale questa Giunta ha regolamentato le garanzie finanziari da prestare per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, rinviando ad un successivi provvedimento la

Mod. P24 (01/03/95) 1/0/000

predisposizione dei criteri per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e controllo, in coerenza con quanto stabilito dal D-Lgs. 22/1997;

**VISTO** che all'art.19, comma 1 lettera f) del D.L.gs 22/97 viene indicata la competenza regionale per le attività in materia di rifiuti transfrontalieri e che al comma 2 dello stesso articolo è detto che "per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le Regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi della Legge 21 gennaio 1991";

**DATO ATTO** che le funzioni di vigilanza e controllo vengono comunque svolte dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell'art. 20 comma commi 1 e 2 ;

**RAVVISATA** l'opportunità, per lo svolgimento delle attività di sorveglianza relativa alle garanzie finanziarie presentate per il trasporto transfrontaliero di rifiuti, di:

- determinare le modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza per il trasporto transfrontaliero in uscita (esportazione) ed in entrata ( importazione) in Italia;
- individuare le singole fasi dell'attività di sorveglianza;

**VISTO** l'Allegato 1, facente parte integrante e sostanziale il presente provvedimento, contenente le modalità di svolgimento dell'attività di sorveglianza per il trasporto transfrontaliero di rifiuti così come predisposto dal competente Settore Ecologia e T.A. di questa G.R. e concordato con le Amministrazioni Provinciali;

**RITENUTO** di fare proprio il documento Allegato 1 così come predisposto dal competente Settore Ecologia e T.A. di questa Giunta Regionale;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio ha espresso parere favorevole sulla legittimità ella presente deliberazione;

**A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORMA DI LEGGE**

#### **D E L I B E R A**

1. Di approvare le modalità di svolgimento delle attività di sorveglianza per il trasporto transfrontaliero di rifiuti secondo la "PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIRO DEI RIFIUTI"- ALL. "1" parte integrante e sostanziale il presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione integrale della presente Delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.



PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PER IL TRASPORTO  
TRANSFRONTALIERO DEI RIFIUTI

A - TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI IN USCITA DALL'ITALIA

Ferme restando le competenze di controllo su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del D.Lgs 22/97, attribuite alle Province dall'art.20, comma 1, lett.c) del D.Lgs 22/97; il presente atto regola le procedure per lo svolgimento delle attività di sorveglianza per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti come di seguito:

1. al ricevimento del bollettino di notifica (mod.54 A) di cui al Reg. CEE 259/1993 compilato dal notificatore, il "Settore Ecologia e T.A. della Giunta Regionale" -di seguito chiamato "Regione"- procede alla verifica della posizione autorizzativa del richiedente, anche mediante l'invio del bollettino alla Provincia territorialmente competente, che dovrà fare pervenire eventuali rilievi sulla posizione autorizzativa entro 20 giorni. Nel caso di esito negativo della verifica si procederà a sollevare obiezione all'esportazione;
2. al ricevimento del bollettino di notifica (mod. 54 A) già timbrato dall'autorità competente di destinazione ed alla presentazione della relativa fidejussione, la "Regione" verifica la garanzia presentata, adotta la determinazione dirigenziale con cui si prende atto della conformità al D.M. 370/1998 della garanzia presentata e da comunicazione alla Provincia territorialmente competente. Provvede infine alla consegna dei bollettini di accompagnamento (mod. B) relativi alla quantità di rifiuti garantiti;
3. il notificatore, 3 giorni prima della partenza di ogni singolo carico, deve comunicare la data del trasporto alla Provincia territorialmente competente inviandole copia dei singoli bollettini che accompagneranno il trasporto per permettere lo svolgimento dell'attività di sorveglianza.
4. Il soggetto destinatario del rifiuto deve far pervenire, ai sensi degli artt. 5, 8 e 15 Reg. CEE 259/1993, alle Autorità competenti (di destinazione, transito e spedizione) ed al notificatore:
  - entro 3 giorni copia del bollettino di notifica (mod. 54 B) timbrato nella casella 24 (ricevimento presso impianto di recupero e smaltimento);
  - entro 120 giorni copia del bollettino di notifica (mod. 54 B) timbrato nella casella 25 (avvenuto smaltimento o recupero);
5. la "Regione", ricevuto dal destinatario il bollettino 54 B timbrato nella casella 25, comunica alla Provincia competente l'avvenuto recupero o smaltimento e la conseguente restituzione della garanzia.

B - TRASPORTO TRANSFRONTALIERO DI RIFIUTI IN ENTRATA IN ITALIA

Ferme restando le competenze di controllo su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del D.Lgs 22/97, attribuite alle Province dall'art.20, comma 1, lett.c) del D.Lgs 22/97;

1. al ricevimento del bollettino di notifica compilato da parte del notificatore straniero (mod. 54 B) per l'ottenimento dell'autorizzazione, "Settore Ecologia e T.A. della Giunta Regionale" -di seguito chiamato "Regione"- procede alla verifica della situazione autorizzativa del destinatario del rifiuto, anche mediante invio di copia del bollettino alla Provincia territorialmente competente per eventuali rilievi da far pervenire entro 20 giorni;
2. la "Regione" predispose la determinazione dirigenziale di autorizzazione all'importazione dei rifiuti di cui al bollettino di notifica (mod.54 A) ovvero all'obiezione all'importazione medesima ed informa la Provincia territorialmente competente;
3. il destinatario, entro 3 giorni dal ricevimento del rifiuto, deve inviare alle competenti autorità (di destinazione, transito e spedizione), al notificatore ed alla Provincia territorialmente competente copia del

bollettino di accompagnamento (mod. 54 B) timbrato nella casella 25 che dimostra l'avvenuto smaltimento o recupero.

Documento composto da n. 2 facciate

ALLEGATO come parte integrante sin. del

berazione n. 805 del 12 APR. 2000

SECRETARIA DELLA GIUNTA  
(Dott.ssa Giovanna Colangelo)

*Quilici*

2662



# GIUNTA REGIONALE

Seduta del 12 APR. 2000 Deliberazione N. 805

L'anno millenovecentonovant9 il giorno 12 APR. 2000 del mese di \_\_\_\_\_ negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. \_\_\_\_\_ con l'intervento dei componenti:

- |    |                                       |     |                         |
|----|---------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | MARCO VERTICELLI                      | 6.  |                         |
|    | (per assenza del Presidente Falconio) |     |                         |
| 2. |                                       | 7.  |                         |
| 3. | ARISTA                                | 8.  | MANASSERI               |
|    | BORRELLI <i>Assente</i>               |     | PAGGIERI                |
| 4. | DEL COLLE                             | 9.  | PELOPANE <i>Assente</i> |
|    | DI ROSA                               |     | TORTODIMAMMA            |
| 5. | IACOVONI                              | 10. |                         |

Svolge le funzioni di Segretario Dott. Giovanna Colangelo

## OGGETTO

*D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e D.M. 3 settembre 1998, n. 370. Procedura per lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di controllo.*

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" all'art.19 affida alle Regioni le competenze relative alle attività di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;

**VISTO** il D.M. 3 settembre 1998, n. 370 "Regolamento recante norme concernenti le modalità di presentazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti", che in particolare all'art.1 stabilisce che la Regione di partenza del trasporto transfrontaliero dei rifiuti verifica la corrispondenza della garanzia prestata agli schemi contrattuali previsti ed agli importi di cui agli allegati 1, 2, 3 del D.M. 370/1998, e svolga le relative attività di sorveglianza;

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione 202 del 10.02.1999 recante "Criteri e modalità di presentazione e di verifica delle garanzie finanziarie previste per l'esercizio dell'attività di spedizioni transfrontaliere di rifiuti D.M. 370 '98" con la quale questa Giunta ha regolamentato le garanzie finanziari da prestare per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, rinviando ad un successivi provvedimento la

Mod. PPA/03/02/95/150/000